

PATRIMONIO E TRUST

Opponibilità del fondo patrimoniale all'esecuzione per debiti tributari

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 64/29/13** del 09/04/2013 la **Commissione Tributaria Regionale di Firenze** si pronuncia sull'**opponibilità** dell'iscrizione di beni in un fondo patrimoniale alla **procedura di esecuzione** iniziata dall'agente della riscossione per **debiti tributari**.

Nella vicenda in esame, la Gerit S.p.a., agente della riscossione per la provincia di Grosseto, aveva notificato in data 21.04.2009 ad un contribuente una **cartella di pagamento** per debiti tributari, tempestivamente impugnata; in seguito l'Agente ha iscritto **ipoteca legale** sui beni del contribuente.

Avverso tale provvedimento il contribuente ha proposto **ricorso** eccependo, tra l'altro, che l'iscrizione dell'ipoteca era illegittima poiché effettuata su beni conferiti in **fondo patrimoniale**; la Gerit S.p.a. ha eccepito l'inopponibilità del fondo patrimoniale per **manca di pubblicità** di cui all'**art. 162, comma 4, del Codice Civile**, oltre che, nel merito, l'invalidità della costituzione del fondo patrimoniale per **simulazione**: secondo l'Agente della riscossione, infatti, i coniugi avevano formato l'accordo al fine di sottrarre i propri beni all'esecuzione, anche in considerazione della data del rogito che era avvenuto il 09.05.2008.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente ed annullato l'**iscrizione ipotecaria**; controparte ha proposto appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze ribadendo le proprie eccezioni.

I Giudici toscani, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l'**impugnazione** poiché l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal contribuente in favore della propria famiglia non sarebbe stato opponibile all'esecuzione a causa della mancanza di pubblicità di cui all'**art. 162, comma 4, del Codice Civile**, che così dispone: "*Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la **data del contratto**, il **notaio rogante** e le **generalità dei contraenti**, ovvero la scelta di cui al secondo comma [ovvero la scelta del regime di separazione dei beni]*".

Nel merito, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di **invalidità** della costituzione del fondo patrimoniale per simulazione in quanto non sarebbe stato provato che i coniugi avevano formato l'accordo al fine di sottrarre i propri beni all'**esecuzione**: al

riguardo, secondo i Giudici, la sola circostanza che il rogito fosse avvenuto in prossimità dell'esecuzione non poteva costituire, di per sé, la prova dell'avvenuta **simulazione**.

La conclusione cui sono giunti i magistrati toscani è conforme alla più recente **giurisprudenza** di merito e legittimità; com'è noto, in conseguenza del conferimento di beni in fondo patrimoniale, sui beni destinati possono essere intraprese azioni esecutive o cautelari solo qualora l'obbligazione da cui deriva il debito sia stata contratta con lo scopo di soddisfare i **bisogni della famiglia**.

Il creditore del costituente dovrà pertanto agire su beni diversi o dimostrare l'**attinenza** del credito ai bisogni della **famiglia**; secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. **Corte di Cassazione, sentenza n. 38925 del 07/10/2009**), il credito tributario non rientra nel novero dei bisogni familiari poiché nasce in presenza delle condizioni di legge fondanti l'**obbligazione tributaria**; al riguardo è irrilevante la presunzione secondo cui della liquidità non versata da quel coniuge al destinatario del tributo avrebbe fruito la **famiglia** (cfr. **Tribunale di Genova, sentenza del 31/08/2007**).

Tuttavia, qualora venga dimostrato che il contribuente, prima della costituzione del fondo patrimoniale, ha concluso atti **elusivi** o **abusivi** del diritto, a causa dei quali abbia poi deciso di ricorrere alla costituzione del fondo al fine di garantirsi una maggiore **tutela patrimoniale**, può essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di costituzione del regime patrimoniale di tutela.

Occorre al riguardo stabilire con certezza se nella **condotta** del contribuente vi sia stato un intento fraudolento; al riguardo non è sufficiente la circostanza che vi sia una contiguità temporale tra costituzione del fondo e avvio della procedura di **accertamento tributario**: è infatti necessario acquisire elementi probanti la volontà **specificata** del contribuente di costituire il fondo *de quo* con lo scopo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

A mero **titolo esemplificativo**, si segnala che, in un caso analogo alla fattispecie in esame, la **Commissione Tributaria Regionale della Liguria nella sentenza n. 24/12/12** ha ritenuto **legittima** l'iscrizione dell'ipoteca su beni già conferiti in fondo patrimoniale affermando che *"L'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sul fondo patrimoniale costituito quando erano già in corso i controlli del fisco"*.